

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io credo che l'onorevole Carnazza si sarà convinto delle cose dette dall'onorevole Curioni, in risposta alle osservazioni sue.

Io aggiungo che, secondo me, l'articolo 44, quando nel suo principio parla delle condizioni con le quali si può ottenere la liquidazione coattiva, non infirma per nulla le conseguenze, che l'onorevole Carnazza traeva dagli articoli 68 e 69 del Codice di commercio, relative all'applicazione della condizione risolutiva tacita.

L'applicazione di questa condizione risolutiva tacita avverrà secondo le norme ed ai termini del diritto comune. Invece l'articolo 44 suppone una conseguenza speciale: qualche cosa di più e di diverso della semplice applicazione della clausola risolutiva tacita, la quale, se ed in quanto avverrà, avverrà secondo le norme del diritto comune.

L'articolo 44, invece, avvia verso una forma di esecuzione obbligatoria e coatta, che costituisce una vera e grave eccezione al diritto comune.

Quindi, io dico all'onorevole Carnazza (e con questo intento, ho voluto prendere la parola, per aggiungere qualche cosa alle osservazioni fatte dall'onorevole Curioni, dalle quali per un certo verso sensibilmente mi allontano) che gli effetti del Codice di commercio, ai fini del diritto comune, permangono.

Solo l'articolo 44 si riferisce alla liquidazione coattiva, cioè ad un mezzo straordinarissimo concesso al Sindacato per ottenere l'adempimento dalla parte, che non fa onore ai suoi impegni.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Curioni, noi siamo sostanzialmente d'accordo, giacchè, senza dubbio, il Ministero non ha mai pensato, proponendo quella formula, che solo quando e perchè il contraente moroso esponga per iscritto le ragioni del suo rifiuto, il Sindacato debba restare impotente e non possa procedere alla esecuzione coattiva della liquidazione: questo non era menomamente nel nostro concetto.

E dai segni, che fa l'onorevole Curioni, desumo che anch'egli ne conviene. Invece, da noi si voleva costituire il Sindacato come una specie di giudice sommario (e tale sostanzialmente è), perchè...

CURIONI. Non si può!

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. ... anche nell'ipotesi, in cui le ragioni esposte dal contraente fossero sufficienti per fermare il Sindacato nella via della liquidazione coattiva e del rilascio del certificato, il sindacato stesso si sarebbe fermato.

Tuttavia, per eliminare anche la ragione del dubbio sollevato dall'onorevole Curioni io non ho alcuna difficoltà a consentire la soppressione dell'inciso: « nè esponga per iscritto le ragioni del suo rifiuto ».

Io credo che quando si dice che il Sindacato può procedere, nella espressione *può procedere* è compreso tutto ciò: è compresa - intendo - la facoltà, che non si può certo negare al Sindacato, di rifiutare il rilascio del certificato e la esecuzione coattiva, nel caso in cui le ragioni esposte dal contraente moroso siano tali da convincerlo dell'opportunità di far ciò.

CARNAZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA. Dalle parole dell'onorevole ministro mi pare che io abbia malamente espresso precedentemente il mio pensiero.

Per quanto riguarda l'articolo 45, è un'efficacia eccezionale che si dà alla liquidazione del Sindacato. Per conseguenza, questa eccezionale esecutorietà della liquidazione deve essere circondata di opportune cautele. Ma qui non discutiamo l'articolo 45, non discutiamo dell'esecuzione parata e dell'esecuzione coattiva che si può fare in base alla liquidazione del Sindacato. In questo momento, invece, discutiamo dell'articolo 44, il quale parla soltanto della liquidazione che il Sindacato fa delle differenze e non si parla ancora dell'esecutorietà della liquidazione.

CURIONI. Si parla della creazione del titolo.

CARNAZZA. Ora questa liquidazione, anche attualmente, senza bisogno della legge speciale, si fa e si può fare per disposizione degli articoli 62 e 67 del codice di commercio. E se si può fare questa liquidazione indipendentemente dall'esecuzione parata, il voler richiedere una condizione speciale, cioè la firma della parte per domandar questa liquidazione coattiva, è togliere qualche cosa di quello che si ha attualmente per disposizione di legge. Nella legge comune abbiamo che, restato inadempito un contratto di borsa, questa liquidazione si può far fare dal Sindacato di borsa; e conseguentemente, noi abbiamo regole gene-